



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma	Gasdotto "Lucera - San Paolo di Civitate" DN 300 (12"), DP 75 bar e opere connesse
Procedimento	Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.
ID Fascicolo	6067
Proponente	Società Gasdotti Italia S.p.A.
Elenco allegati	Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 462 del 6 aprile 2022, acquisito al prot. 46098/MiTE in data 14 aprile 2022. Nota della Regione Puglia prot. 17776 del 6 dicembre 2021, acquisita al prot. 136163/MATTM del 6 dicembre 2021. Nota del Ministero della cultura prot. 30750-P del 16 settembre 2021, acquisita al prot. 98957/MATTM in data 16 settembre 2021.

VISTO l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTO il comma 7 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA l'istanza presentata dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. con nota prot. n. COST/DTi/IAI/2021/0309 del 20 aprile 2021, acquisita al prot. 44623/MATTM del 28 aprile 2021,

al fine di avviare la Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006, relativamente al progetto di "Gasdotto "Lucera - San Paolo di Civitate" DN 300 (12"), DP 75 bar e opere connesse";

PRESO ATTO che, nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di una nuova condotta di trasporto del gas naturale (metano) che, partendo in territorio comunale di Lucera (FG), dal collegamento al metanodotto regionale SGI esistente denominato Reggente Chieuti, si sviluppa dapprima in direzione di Foggia, poi in direzione nord in parallelo all'autostrada A14, fino al territorio comunale di Apricena, quindi verso ovest, in territorio comunale di San Paolo di Civitate, ricollegandosi, infine, al metanodotto nazionale SGI esistente denominato Larino-Chieuti-Reggente;

VISTA la nota prot. 51155/MATTM del 13 maggio 2021 con cui la ex Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale della ex Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ha comunicato a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che il progetto non ricade neanche parzialmente all'interno di aree naturali protette, come definite dalla L. 394/91 e all'interno di siti della Rete Natura 2000 e che il proponente ha comunque ritenuto di integrare lo studio preliminare ambientale con un documento di Screening di Incidenza Ambientale in ragione del fatto che alcuni siti della Rete Natura 2000 sono compresi entro una distanza di circa 5 km e indirettamente interessati dalle opere in progetto;

ACQUISITE le osservazioni espresse, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.lgs. 152/2006, dal Ministero della cultura con nota prot. 30750-P del 16 settembre 2021, acquisita al prot. 98957/MATTM in data 16 settembre 2021, costituita da n. 12 pagine, che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con la sopra citata nota il Ministero della cultura ha comunicato di "*non dover chiedere al Ministero della transizione ecologica, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio, l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento, con la conseguente sua esclusione dalla procedura di VIA, in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni [...] per la tutela del patrimonio culturale e il paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004*";

ACQUISITE le osservazioni espresse, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.lgs. 152/2006, dalla Regione Puglia, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 494 del 3 dicembre 2021 trasmessa con nota prot. n. 17776 del 6 dicembre 2021, acquisita in pari data al prot. 136163/MATTM, costituita complessivamente da n. 55 pagine, che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere n. 462 del 6 aprile 2022 della Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, assunto al prot. n. 46098/MiTE del 14 aprile 2022, costituito da n. 38 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che in detto parere n. 462 del 6 aprile 2022, la Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto che il progetto in questione *“non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e che è possibile escludere che dallo stesso progetto, da solo o in combinazione con altri piani o progetti, alla luce degli obiettivi di conservazione del sito, in base all'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio, possano derivare incidenze negative significative su siti della Rete Natura 2000”* e ha ritenuto necessario *“che si provveda a dar seguito alle Condizioni Ambientali prescritte dalla Regione Puglia e dal Ministero della Cultura”*, oltre che alle condizioni ambientali contenute nel medesimo parere n. 462;

VISTA la nota prot.int-62684/MiTE del 19 maggio 2022 con la quale il responsabile del procedimento amministrativo, nominato con ordine di servizio n. 3/2020 prot. 367 del 27 ottobre 2020, dott.ssa Carmela Bilanzone ha trasmesso, ai sensi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere all’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto di *“Gasdotto "Lucera - San Paolo di Civitate" DN 300 (12"), DP 75 bar e opere connesse”*, proposto dalla Società Gasdotti Italia S.p.A.;

DECRETA

Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l’esclusione dalla Procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale del progetto di *“Gasdotto "Lucera - San Paolo di Civitate" DN 300 (12"), DP 75 bar e opere connesse”*, proposto dalla Società Gasdotti Italia S.p.A., con sede a Milano, Via della Moscova, 3, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1.

Art. 1

Condizioni ambientali

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Sottocommissione VIA-della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 462 del 6 aprile 2022, assunto al prot. 46098/MiTE in data 14 aprile 2022. Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

2. Devono essere, altresì, ottemperate le richieste di cui alle osservazioni espresse dalla Regione Puglia espresse con nota prot. n. 17776 del 6 dicembre 2021 e dal Ministero della cultura con nota prot. 30750-P del 16 settembre 2021.

Art. 2

Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali

1. Il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,

n.152 e s.m.i., verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, in collaborazione, laddove eventualmente necessario, con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

2. Il Ministero della Transizione Ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento, corredato del parere n. 462 del 6 aprile 2022 della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, della nota della Regione Puglia prot. n. 17776 del 6 dicembre 2021 e della nota del Ministero della cultura prot. 30750-P del 16 settembre 2021, è comunicato alla Società Gasdotti Italia S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza, alla Regione Puglia, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Lucera, al Comune di Foggia, al Comune di San Severo; al Comune di Apricena, al Comune di San Paolo di Civitate.

2. Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<https://va.mite.gov.it/it-IT>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)